



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 24/01/2019 N. GEN. 73 DEL 24 GEN. 2019

OGGETTO: Presa d'atto dell'istanza di concessione dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 al dipendente comunale, identificato alla matricola n.77.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che il dipendente comunale identificato alla matricola n.77, con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 1415 del 23.01.2019, ha inoltrato istanza finalizzata al riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104/1992 per l'assistenza al proprio congiunto, evidenziando che nessun altro familiare gode del beneficio in questione e di essere l'unica persona a prestare assistenza continua ed in via esclusiva al proprio congiunto;

Preso atto della documentazione prodotta dall'interessato dalla quale si evince il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento del beneficio *de quo*;

Richiamato l'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992, come modificato dall'art. 19 comma 1 della Legge n. 53/2000 e dall'art. 24 della Legge 183/2010, che stabilisce che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità – parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti – ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;

Dato atto che, a mente dell'art. 33 del CCNL del 21.05.2018, per coloro che assistono le persone portatrici di handicap grave è prevista la possibilità di fruire del detto permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili che, peraltro, vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;

Dato atto, altresì, che tali permessi ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del suddetto contratto sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità;

Ritenuto che, nel caso di specie, appare di tutta evidenza la sussistenza dei presupposti per la concessione al lavoratore richiedente del beneficio in questione;

Vista la Determinazione Sindacale n. 30 Reg. Gen: 1027 del 31.12.2018;

tutto ciò premesso e ritenuto

determina

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 le superiori motivazioni in fatto e diritto che del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dell'istanza presentata dal dipendente comunale identificato alla matricola n.77 per l'assistenza al proprio congiunto, ai sensi della legge 104/92, riconosciuto portatore di handicap dalla Commissione competente il cui verbale è agli atti d'ufficio;
3. Di riconoscere, sussistendo tutti i requisiti, al dipendente comunale identificato alla matricola n. 77 il diritto della titolarità dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992;
4. Di riconoscere, pertanto, al medesimo il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensili, ai sensi della legge 104/92, per l'assistenza al proprio congiunto;
5. Di trasmettere la presente determinazione all'interessato e all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Rosa Di Cristina)



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. ed Istituzionali
(Avv. Patrizia Li Vigni)

